



COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 12 gennaio 2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN PIAZZE E /O VIE. CONFERMA VALIDITA' DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 122 DEL 22 DICEMBRE 2020 FINO AL 31 GENNAIO 2021.-

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato in G.U. Serie Generale n.299 del 02-12-2020 che all’art. 1, comma 1, che, tra le altre misure, stabilisce che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 3/12/2020

VISTO il D.L. 18/12/2020;

VISTO il D.L. 5/1/2021, n. 1;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell'8 gennaio 2021;

RILEVATO che l'art. 5, co. 1, della citata Ordinanza prevede che i Sindaci dei Comuni Siciliani possono limitare le occasioni di assembramento e promuovere misure contenitive del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi o ad alto tasso di concentrazione per tradizioni e usi locali, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

VISTA la propria ordinanza n. 122 del 22 dicembre 2020 con la quale, ravvisata la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane, è stato disposto il divieto di stazionamento in alcune vie e piazze del territorio misilmerese;

RITENUTO reiterare la citata ordinanza fino al 31 gennaio 2021;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot. Civ. del 20/10/2020 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate nella ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31 gennaio 2021** - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n.35/2020, **confermare il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo di cui alla propria ordinanza n. 122 del 22 dicembre 2020**

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- a S.E. Il Prefetto di Palermo PEC: prefettura.prefpa@pec.interno.it;
- al Comando Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri PEC: tpa25972@pec.carabinieri.it ;
- al Commissariato P.S. PEC: comm.bagheria.pa@pecps.poliziadistato.it ;
- al Gruppo Guardia di Finanza di Bagheria PEC: pa1450000p@pec.gdf.it ;
- Al Comando della Polizia Municipale di Misilmeri;
- al Dipartimento di Prevenzione della ASP di Misilmeri MAIL:
prevenzionemisilmeri@asppalermo.org;
- Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana PEC:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it ;

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Palermo, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.

La pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 21 dicembre 2020

Visto

**Il Capo di Gabinetto
Dott. Domenico Tubiolo**



**TUBIOLO
DOMENICO
12.01.2021
10:49:58 UTC**

**IL SINDACO
Dott. Rosario Rizzolo**



**ROSARIO
RIZZOLO
12.01.2021
10:53:06 UTC**